

Roma, 17 luglio 2018

FIS18176

SM

Oggetto: deduzioni forfettarie per le trasferte delle imprese minori e recupero del contributo al SSN. Comunicati del MEF e dell'Agenzia delle Entrate.

Con due comunicati stampa pubblicati nella serata di ieri il MEF (Ministero dell'Economia e delle Finanze) e l'Agenzia delle Entrate hanno dato il via libera alle agevolazioni relative:

- alle deduzioni forfettarie per le trasferte delle cd imprese minori e
- al recupero del contributo al Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.) sui premi RCA pagati per i mezzi pesanti nel 2017.

DEDUZIONI FORFETTARIE PER LE TRASFERTE DELLE IMPRESE MINORI

Il MEF ha comunicato i nuovi importi delle deduzioni forfettarie per le imprese in contabilità semplificata, legate ai trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore (o dai singoli soci di società di persone) che, per il periodo d'imposta 2017, sono inferiori rispetto al passato a causa del taglio lineare delle risorse per l'autotrasporto previsto per Legge.

Pertanto:

- per i trasporti svolti **oltre il Comune** in cui ha sede l'impresa, l'ammontare deducibile è pari a **38 euro** per ogni giorno di effettuazione del trasporto;
- per i trasporti eseguiti **all'interno del Comune** in cui ha sede l'impresa, la deduzione ammonta al 35 % dell'importo sopraindicato, per cui risulta fissata in **€ 13,30**

Al riguardo l'Agenzia delle Entrate ha precisato che la deduzione forfettaria va riportata nei quadri RF e RG dei modelli Redditi 2018 PF e SP, utilizzando nel rigo RF55 i codici 43 e 44 e, nel rigo RG22, i codici 16, 17, così come indicato nelle istruzioni dei predetti modelli (i codici si riferiscono, rispettivamente, alla deduzione per i trasporti all'interno del Comune e alla deduzione per quelli svolti oltre tale ambito).

RECUPERO DEL CONTRIBUTO AL S.S.N

E' confermata la misura del recupero del contributo al S.S.N, fino ad un massimo di 300 € a veicolo, versato nel corso del 2017 dalle imprese di autotrasporto merci – conto terzi e conto proprio – , sui premi RCA corrisposti per i mezzi di categoria ecologica almeno Euro 2, di massa complessiva non inferiore alle 11,5 ton; per la compensazione in F24 è utilizzabile il consueto codice tributo **"6793"**.

Si riportano in allegato i due comunicati stampa in oggetto.

Cordiali saluti